



COMUNE DI URZULEI

Provincia di Nuoro

Via Mazzini, 2 - 08040 Urzulei (Nu) - P.I. 00846380913 - C.F. 82001450913
Tel. 0782/649.023- Fax: 0782/649.297 - e.mail : protocollo.urzulei@pec.comunas.it

DETERMINAZIONE N. 882 DEL 12/11/2019 REG.GEN N. 208 DEL 12/11/2019 DELL'AREA FINANZIARIA

OGGETTO:

Avviso pubblico finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di idonei collocati in vigenti graduatorie a tempo indeterminato per il profilo di Istruttore direttivo contabile Categoria Giuridica D - Posizione Economica D1 del comparto Funzioni Locali per la copertura a tempo indeterminato e parziale per 12 ore dello stesso profilo. Integrazione avviso e proroga termini per la presentazione della domanda.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

PREMESSO CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 12.12.2018 di approvazione della Programmazione triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2019/2021, successivamente modificata con deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 14.08.2019, è stata prevista l'assunzione di una unità con profilo di Istruttore direttivo contabile, categoria giuridica D1, a tempo indeterminato e parziale a 12 ore settimanali, mediante l'avvio della procedura di mobilità obbligatoria prevista dall'art. 34 *bis* del D.lgs. n. 165/2001 e, subordinatamente, in caso di esito negativo, mediante utilizzo di graduatorie di altri enti o concorso pubblico.

DATO ATTO CHE la procedura di mobilità obbligatoria prevista dall'art. 34 *bis* del D.lgs. n. 165/2001, per la quale è stata inoltrata apposita richiesta agli organi competenti con nota protocollo n. 5298 in data 28.08.2019, ha dato esito negativo.

RITENUTO, quindi, di dover dare esecuzione a quanto stabilito nelle deliberazioni della Giunta Comunale sopra citate, procedendo all'assunzione di una unità con profilo di Istruttore direttivo contabile, categoria giuridica D1, a tempo indeterminato e parziale a 12 ore settimanali mediante utilizzo di graduatorie di altri enti.

RICHIAMATA la normativa in materia e in particolare:

- l'art. 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il quale sancisce che, in attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'art. 9 della legge 3/2003, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle limitazioni prescritte in materia di assunzioni, possono utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate;

- l'art. 1, comma 361 e seguenti, della L. n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), come modificato dall'art. 14 *ter*, comma 1, del D.L. n. 4/2019, e dalla relativa Legge di conversione n. 26/2019, a mente del quale "Fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 5 *ter*, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso nonché di quelli che si rendono disponibili, entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime, fermo restando il numero dei posti banditi e nel rispetto dell'ordine di merito, in conseguenza della mancata costituzione o dell'avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori".

- l'art. 35, comma 5 *ter* del D.Lgs. n. 165/2001, a mente del quale "Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione";

ESAMINATA la giurisprudenza contabile sulle norme poc'anzi citate e in particolare:

- la deliberazione n. 36/2019/PAR della Sezione di controllo per la Sardegna, secondo la quale la regola introdotta dall'art. 1, comma 361, della legge n. 145/2018 *“determina una inversione di tendenza nella utilizzabilità delle graduatorie di concorso, non consentendo più lo scorrimento da parte di altre amministrazioni, né da parte della medesima Amministrazione che intendesse utilizzare una propria graduatoria, ancora efficace, per la copertura di un posto diverso da quelli messi a concorso”*;

- il Collegio, in particolare, afferma come non sia possibile procedere allo scorrimento di graduatoria concorsuale formata da altro Ente pubblico, per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, evidenziando come l'art. 3, comma 61, sebbene non espressamente abrogato dalla legge n. 145 del 2018, risulterebbe implicitamente abrogato in quanto incompatibile con la nuova regola generale di cui al comma 361 della legge n. 145 del 2018 e che tale principio si può applicare solo ai casi rientranti nell'ambito applicativo della legge n. 145 del 2018, ossia alle graduatorie delle procedure concorsuali bandite successivamente al 1° gennaio 2019, per espressa previsione normativa (comma 365);

- alle medesime conclusioni giunge anche la Corte dei Conti delle Marche con la deliberazione n. 41 del 4.9.2, secondo cui tale soluzione interpretativa è avallata dall'interpretazione letterale delle disposizioni contenute nella legge n. 145 del 2018, nonché dalla stessa *ratio* dell'intervento normativo; la legge n. 145 del 2018, infatti, prevede che *“le graduatorie dei concorsi siano utilizzate “esclusivamente” per la copertura dei posti messi a concorso, impedendo, per le graduatorie delle procedure concorsuali bandite successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge, l'utilizzo della graduatoria per la copertura di qualsiasi altro posto diverso da quelli messi a concorso, sia esso della medesima o di altra Amministrazione. Il principio espresso nel comma 361 ha uno specifico ambito applicativo, anche dal punto di vista temporale (comma 365), e non può che valere a prescindere da quale Amministrazione utilizzi la graduatoria, stante la generalità della previsione, che si riferisce all'utilizzo di graduatorie in generale”*;

- anche la Corte dei Conti della Puglia, con deliberazione n. 89/2019, condivide pienamente le conclusioni e le motivazioni addotte dalla Corte dei Conti delle Marche nella predetta deliberazione n. 41/2019, alla quale fa espressamente rinvio, precisando che la Legge n. 145/2018 ha reso inapplicabile l'art. 3, comma 61, terzo periodo, della L. n. 350/2003 (possibilità di assunzione di personale a tempo indeterminato mediante scorrimento di graduatorie di altri enti) solo per le graduatorie relative a procedure concorsuali bandite successivamente al 1° gennaio 2019, rimanendo utilizzabile lo scorrimento per le altre graduatorie.

RICHIAMATA, infine, la deliberazione n. 290/2019 della Corte dei Conti del Veneto, recentemente intervenuta in merito all'individuazione del momento in cui è possibile effettuare l'accordo per l'utilizzo di una graduatoria di un altro ente e sulla procedura per la relativa approvazione, che, in linea con la posizione della Corte dei Conti dell'Umbria, espressa con la deliberazione n. 124/2013, ritiene sia sufficiente che l'accordo per l'utilizzo di una graduatoria di un altro ente intervenga prima dell'utilizzazione della stessa (e non necessariamente prima di bandire il concorso o di formalizzare la graduatoria), precisando, tuttavia, che il *“previo accordo”* deve inserirsi in un chiaro e trasparente procedimento di corretto esercizio del potere di utilizzare graduatorie concorsuali di altre amministrazioni, allo scopo di evitare ogni arbitrio e/o irragionevolezza o violazione delle regole sulla concorsualità e, quindi, sull'imparzialità dell'azione amministrativa e, pertanto, ritiene necessario che l'ente che intende utilizzare la graduatoria di altra amministrazione debba previamente:

- predeterminare i criteri (nell'ambito del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, o con apposito atto di indirizzo) di scelta della tipologia di enti con i quali è possibile *“accordarsi”*;

- valutare la corrispondenza della posizione lavorativa da ricoprire (categoria, regime giuridico ed, eventualmente, profilo) con la graduatoria che si vuole utilizzare;

- garantire la previsione e verificare la preesistente copertura finanziaria nel piano triennale di fabbisogno di personale.

VISTO l'art. 42 del Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 28.09.2018, il quale prevede che:

“1. Al fine di rispondere ai principi di funzionalità e ottimizzazione delle risorse, così come prescrive l'art. 91 del T.U.E.L 18 Agosto 2000, n. 267 ed in relazione al disposto dell'art. 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è consentito, per la copertura di posti vacanti, attingere da graduatorie vigenti di altri enti del comparto “Funzioni Locali”, nel rispetto delle procedure disciplinate dal presente articolo.

2. Il comune con provvedimento del Responsabile del personale pubblica un avviso, per un periodo non inferiore a 15 giorni, sul sito istituzionale dell'Ente e all'albo pretorio on line rivolto ai soggetti idonei collocati in posizione utile in una graduatoria vigente approvata da altre amministrazioni pubbliche ed interessati all'assunzione presso il comune di Urzulei.

3. I soggetti interessati presentano la domanda di partecipazione alla selezione secondo le modalità e i termini precisati nell'apposito avviso, indicando:

- a) l'Ente detentore della graduatoria nella quale è utilmente collocato;
- b) la data di approvazione della graduatoria;
- c) la categoria di inquadramento ed il profilo professionale del posto messo a concorso;
- d) la posizione dell'interessato nella graduatoria di merito.

4. Scaduti i termini indicati nell'avviso pubblico il comune contatta gli Enti pubblici detentori delle graduatorie segnalate dai candidati che hanno inoltrato manifestazione di interesse all'assunzione presso questa Amministrazione, al fine di verificare la disponibilità dei medesimi Enti a concedere l'utilizzo delle graduatorie. Agli Enti detentori delle graduatorie individuate è assegnato un termine non inferiore a 10 giorni per comunicare la propria disponibilità.

5. I candidati sono sottoposti ad un colloquio per l'accertamento delle competenze professionali e l'attitudine al posto per il quale avviene la selezione nella data stabilita nell'avviso.

6. Il colloquio si intende superato con una valutazione di almeno 21/30.

7. La commissione esaminatrice viene nominata con determinazione del Responsabile del Personale, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, e sarà composta secondo i principi indicati al precedente art. 38.

8. La graduatoria di altri enti non può essere utilizzata:

- a) per la copertura di posti istituiti o trasformati successivamente alla pubblicazione del bando di concorso;
- b) in mancanza di perfetta corrispondenza della categoria di inquadramento".

VISTA la determinazione n. 763 del 4.10.2019 con la quale è stata avviata una procedura finalizzata all'assunzione a tempo parziale a 12 ore settimanali e indeterminato di un Istruttore direttivo Contabile cat. D1 da assegnare all'Area Finanziaria mediante utilizzo di graduatorie in corso di validità, approvate da enti appartenenti al comparto Funzioni Locali in seguito a selezioni pubbliche per la copertura di posti a tempo indeterminato in profilo professionale analogo o equivalente a quello da coprire e indette in data antecedente al 1° gennaio 2019.

CONSIDERATO CHE sulla base della normativa sopra richiamata lo scorrimento della graduatoria deve avvenire nel rispetto dell'ordine di merito stabilito dalla graduatoria medesima e ritenuto, pertanto, doveroso rettificare lo schema di avviso di manifestazione di interesse, approvato col citato provvedimento, specificando:

- all'art. 6 che, qualora tra i partecipanti alla selezione vi siano anche candidati non collocati al primo posto degli idonei non vincitori nella graduatoria in cui dichiarano di essere inseriti, l'Ente provvederà a contattare tutti gli idonei presenti in tale graduatoria e che precedono il candidato, al fine di accertarne l'interesse a partecipare alla selezione o la formale rinuncia all'assunzione in questo Ente e ad assegnare, a tal fine, un termine pari a dieci giorni;

- all'art. 9 che, nell'ipotesi in cui più candidati abbiano raggiunto il punteggio minimo, sarà dichiarato vincitore il candidato che risulta nella posizione utile più alta in graduatoria (al netto dei candidati che hanno espressamente rinunciato, non si sono presentati alla selezione o non hanno superato la selezione); a parità di posizione utile sarà dichiarato vincitore il candidato che ha riportato il punteggio più alto.

RITENUTO, quindi, opportuno alla luce delle modifiche sopra riportate prorogare la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione di ulteriori 15 giorni, facendo salve le domande già presentate.

ATTESTATA la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa mediante apposito parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 147 *bis* del D.Lgs. n. 267/2000, mediante sottoscrizione del presente atto.

VISTI:

- il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.Lgs. n. 165/2001 - Norme generali sull'Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
- il DPR n. 445/2000 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- il D.Lgs. n. 267/2000 – Testo Unico Enti Locali;
- il D.Lgs. n. 196/2006, n. 196 e successive modifiche e integrazioni - Codice in materia di protezione dei dati personali;
- i vigenti CC.NN.LL. del Comparto Regioni – Enti Locali;
- le Leggi n. 68/1999, n. 104/1992 e n. 198/2006, recanti, rispettivamente, disposizioni per il diritto al lavoro dei disabili, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti dei disabili e delle pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e relativo trattamento sul lavoro;
- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 28.09.2018;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019/2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 27.12.2018 e il Bilancio di Previsione per il triennio 2019/2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 27.12.2018;
- il Piano Esecutivo di gestione, integrato col Piano delle performance per il triennio 2019/2021, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 7.03.2019;
- il decreto del Sindaco n. 4 dell'8.05.2019, con cui la sottoscritta è stata nominata Responsabile dell'Area Finanziaria e del Personale ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000.

DETERMINA

DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante sostanziale del presente atto.

DI RETTIFICARE l'avviso pubblico finalizzato all'assunzione a tempo parziale a 12 ore settimanali e indeterminato di un Istruttore Direttivo Contabile, Categoria D, posizione economica D1, da assegnare all'Area Finanziaria, mediante utilizzo di graduatorie in corso di validità, approvate da enti appartenenti al comparto Funzioni Locali in seguito a selezioni pubbliche per la copertura di posti a tempo indeterminato, in profilo professionale analogo o equivalente a quello da coprire e indette in data antecedente al 1° gennaio 2019, approvato con determinazione n. 763 del 4.10.2019, così come risulta dallo schema allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

DI STABILIRE che il suddetto avviso venga pubblicato all'albo pretorio online e sul Sito Internet del Comune di Urzulei su "Amministrazione Trasparente" - sezione "Bandi di Concorso", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e sull'home page.

DI PROROGARE il termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse al giorno 27.11.2019 e modificare la data del colloquio.

DI DARE ATTO che sono fatte salve le domande già presentate.

DI DARE ATTO infine, che alla nomina della Commissione Esaminatrice si provvederà con successiva determinazione, nel rispetto della normativa vigente ed in applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Urzulei.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Firmato digitalmente
Dott.ssa Dina Macis